



# CITTÀ DI POTENZA

## Edilizia e Pianificazione

Potenza, 12 marzo 2014

Circolare n. 2/2014

Al Personale

S E D E

Oggetto: Impianti eolici di piccola generazione. **DISTANZE.**

### IL DIRIGENTE

- Premesso che la Legge Regionale 19 gennaio 2010, n. 1, ha approvato il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale,
- Visto che con Legge Regionale 15 febbraio 2010, n. 21 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla L. R. n. 1/2010 ed in particolare al paragrafo 1.2.2.1, pag. 552 del BUR n. 2 del 19/1/2010;
- Considerato che si rende necessario interpretare la logica applicativa dei requisiti tecnici minimi nel senso estensivo, essendo gli stessi finalizzati alla sicurezza degli abitanti e ad evitare così problematiche pratiche nei confronti dei cittadini che lamentano l'illogicità, condivisibile, della mancanza di tali requisiti per gli impianti inferiori a 200kW , e che a tutt'oggi non sono stati emanati ulteriori norme di dettaglio,

### DISPONE

che gli impianti di piccola generazione inferiore ai 200 kW devono rispettare:

- la distanza minima di ogni aerogeneratore da **edifici** pari a quella che scaturisce da studio di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti; (o centro abitato);
- la distanza minima di ogni aerogeneratore da **confini** pari a quella che scaturisce da studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti;
- la distanza minima di ogni aerogeneratore da **strade** di qualsiasi tipo e natura pari a quella da studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.

Per quanto attiene alle strade di uso pubblico, deve essere in ogni caso rispettata la distanza prevista dal Codice della Strada. La distanza minima da strade di accesso alle abitazioni deve essere subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti.

Per quanto attiene alle distanze dai confini, deve essere rispettato un minimo di  $\frac{1}{2}$  dell'altezza massima dell'aerogeneratore, tenendo conto che la distanza deve essere considerata dalla proiezione in pianta del rotore.

La compatibilità acustica, in caso di installazione di più impianti o di un lotto di impianti, deve essere riferita all'insieme degli aerogeneratori da installarsi.

Le distanze indicate devono essere rispettate anche da edifici autorizzati con titoli edilizi rilasciati antecedentemente alla presentazione della PAS, e non decaduti ai sensi della normativa vigente, anche se non ancora risulta comunicato l'inizio dei lavori.

Ai fini della sicurezza deve essere elaborato un apposito studio sulla gittata massima degli elementi rotanti nel caso di rottura accidentale.

Resta ferma la dimostrazione di quanto previsto al punto 1.2.2.1 – *Raccomandazioni per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti*, del PIEAR, da dimostrare al momento della presentazione della PAS.

%

Si conferma che le PAS da presentare obbligatoriamente tramite il SUE che presentano “...l'assenza di una o più delle condizioni stabilite...” saranno inibite con “... l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento...” come previsto dall'art. 6 del d.Lgs n. 28/2011.

IL DIRIGENTE  
*Ing. Rocco Robilotta*